

C.S.A. della



Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università

VADEMECUM OPERATIVO

ELEZIONI R.S.U.

5 - 6 -7 marzo 2012

A cura del CSA della Cisl Università
Segreteria Nazionale tel & fax 081.6580300
Via Port'Alba, 11 - 80131 Napoli
Email: csadicisaluniversita@hotmail.it

Sommario

Calendario delle procedure elettorali	Pag.	4
Numero dei Delegati R.S.U. da eleggere	“	5
Chi può fare che cosa	“	6
Cosa deve fare il PRESENTATORE di lista	“	7
Cosa deve fare la Commissione Elettorale	“	8
Consigli pratici	“	10
Mod. Richiesta dati (elenco del personale) per elezioni RSU	“	12
Mod. Elenco sottoscrittori Lista	“	13
Mod. Firme sottoscrittori	“	14
Mod. Presentazione documentazione Elezioni RSU 2012	“	16
Mod. Accettazione a nomina di membro della Commissione Elettorale e rinuncia alla candidatura	“	17
Mod. Dichiarazione di Accettazione di candidatura per le Elezioni RSU	“	18
Mod. Nomina Scrutatori per le Elezioni RSU 2012	“	19
Mod. Ricorso Commissione Elettorale	“	20
Mod. Ricorso Comitato dei Garanti.....	“	21
Rilevazione delle deleghe al 31 dicembre 2011	“	22
Accordo Quadro del 7 agosto 1998	“	24
Riparto e attribuzione dei seggi	“	33
Ulteriori precisazioni circa la modalità del voto	“	35
TABELLA esemplificativa (art.17 del Regolamento a pag. 28)	“	36

Calendario delle procedure elettorali

Premesso che, tutte le RSU attualmente in carica, nel Pubblico e nel Privato, a prescindere dalla data di costituzione, decadranno l'8 marzo 2012, ciò indica che dovranno essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite nel novembre 2007 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva.

✓ **19 gennaio 2012**

annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

✓ **20 gennaio 2012**

le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

✓ **30 gennaio 2012**

termine per l'insediamento della Commissione elettorale

✓ **3 febbraio 2012**

termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

✓ **8 febbraio 2012**

termine per la presentazione delle liste elettorali

✓ **24 febbraio 2012**

affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione

✓ **5 - 6 - 7 marzo 2012**

votazioni

✓ **8 marzo 2012**

scrutinio

✓ **8 - 15 marzo 2012**

affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione

✓ **16 - 21 marzo 2012**

le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

Numero dei DELEGATI R.S.U. da eleggere
(circolare ARAN n° 4 del 22 dicembre 2011)
Amministrazioni Pubbliche

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente **TABELLA**:

a)	tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b)	altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
c)	altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

Chi può fare che cosa					
	Presentatore di lista	Candidato (elettorato passivo)	Componente della Commissione elettorale	Scrutatore	Elettore (elettorato attivo)
Chi può essere?	-Un dipendente che non sia candidato - Un dirigente sindacale esterno - Un esterno incaricato dal sindacato con delega scritta	- Un dipendente a tempo indeterminato	- Un dipendente dell'Ateneo/Azienda che non sia candidato	Un dipendente dell'Ateneo/Azienda che non sia candidato	- Un dipendente a tempo indeterminato
Svolge l'attività in orario di servizio?	Si, se dipendente	- No, durante le elezioni. - Si, se eletto, usufruirà dei permessi sindacali	Si dal giorno dell'insediamento fino alla conclusione delle procedure elettorali, negli orari coincidenti i lavori della commissione	Si, dal giorno precedente le elezioni fino al giorno successivo.	Si, il voto si esprime anche in orario di lavoro
Cosa può fare?	- Sottoscrivere la lista se è dipendente dell'Ateneo/Azienda	- Sottoscrivere la lista - Candidarsi	- Sottoscrivere la lista	- Sottoscrivere la lista	- Candidarsi - Sottoscrivere la lista
Cosa NON può fare?	- Candidarsi nella lista - essere membro di commissione elettorale - essere candidato - essere designato come scrutatore	- il presentatore di lista	- Candidarsi nella lista	- Candidarsi nella lista	- Sottoscrivere più di una lista - Candidarsi in più liste
Deve essere iscritto o iscriversi al sindacato?	Non necessariamente, ma è naturalmente consigliabile	Non necessariamente	Non necessariamente	Non necessariamente	No

Cosa deve fare il PRESENTATORE DI LISTA

1. Dal 20 gennaio 2012 chiede all'Ateneo/azienda i dati dell'elettorato attivo (vedi modulo di richiesta).
2. Verificare il numero minimo delle firme necessarie a validare una lista e predisporre la raccolta firme sul modulo apposito.
3. Dal 20 gennaio 2012 consegnare all'ufficio Relazioni Sindacali o alla Commissione Elettorale già insediata, la lista dei candidati con le relative firme di sostegno. A garanzia dell'autenticità delle stesse, appone in calce la propria firma alla presenza del funzionario che la autentica con controfirma. L'amministrazione non può rifiutarsi di autenticare la firma rimandando ad altri questo compito.
4. Consegnare il Logo del CSA della Cisal Università su supporto informatico.
5. Consegnare copia dell'attestato ARAN che attesta del deposito dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del CSA della Cisal Università oltre che dell'adesione all'Accordo Quadro del 7 agosto 1998. Tale attestazione è comunque rilevabile sul sito internet dell'ARAN www.aranagenzia.it
6. La lista presentata per prima in ordine di tempo comparirà per prima anche nei manifesti elettorali.
7. Comunicare il proprio componente per la Commissione elettorale (vedi modulo). Non è obbligatorio, anche se auspicabile, disporre di un collega che lo faccia.
8. Nominare uno scrutatore per seggio, non oltre le 48 h. dal voto (vedi modulo). Non è obbligatorio, anche se auspicabile, disporre di un collega che lo faccia (uno scrutatore per ogni seggio stabilito dalla Commissione Elettorale)
9. Tenere i rapporti con la Commissione elettorale ed accertarsi che non vi siano ostacoli formali alla lista presentata. Eventualmente, provvedere a risolvere in tempo utile le eventuali incongruenze. Vigè la regola del buon senso e del consentire la possibilità di integrare o correggere eventuali lacune.
10. Può fare ricorso alla Commissione elettorale e al Comitato dei Garanti presso la Direzione Provinciale del Lavoro (vedi modulo).

Cosa deve fare la Commissione Elettorale

1. Dal 20 gennaio, in ogni azienda si attiva l'ufficio elettorale, di solito presso l'ufficio delle Relazioni Sindacali. L'ufficio elettorale ha il compito di raccogliere e validare le prime 3 liste presentate in ordine di tempo ed i nominativi dei rispettivi componenti la Commissione Elettorale, uno per ogni lista e per ogni seggio predisposto.
2. Al raggiungimento del 3° componente la Commissione Elettorale, la stessa si può già insediare. E' compito dell'azienda darne comunicazione formale ai rappresentanti delle prime tre liste. Da questo momento in poi, sarà la Commissione Elettorale a gestire le procedure elettorali e quindi accettare le successive liste presentate. L'ammissione della lista è compito esclusivo della Commissione. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito ne può esprimere pareri.
3. Oltre ai primi 3 componenti, i successivi componenti designati dalle liste a far parte della Commissione sono integrati automaticamente tra il 30 gennaio ed il 3 febbraio 2012.
4. Farsi consegnare dall'azienda ogni comunicazione pervenuta in precedenza all'insediamento della Commissione.
5. L'orario di chiusura del termine ultimo per presentare le liste, coincidente con l'orario di chiusura dell'ufficio predisposto.
6. Certificare l'orario di accettazione delle singole liste in base al quale predisporre l'ordine di precedenza della lista sulla scheda elettorale e sui manifesti elettorali.
7. Verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste
8. Definire il numero e la dislocazione dei seggi elettorali e gli orari di apertura e chiusura, previa pubblicità con affissione all'albo dell'azienda.
9. Raccogliere le richieste di designazione degli scrutatori.
10. Eleggere il Presidente
11. Acquisire dall'azienda l'elenco generale degli elettori
12. Verificare l'ammissibilità delle liste e dei loro candidati.
13. Esaminare e decidere sui ricorsi di ammissibilità delle liste e delle candidature in prima istanza. In caso di rilevazione di difetti formali nella presentazione delle liste, consentire la regolarizzazione, assegnando in forma scritta un termine congruo per provvedervi.
14. Predisporre i manifesti elettorali ed affiggerli all'albo almeno 8 giorni prima delle elezioni.
15. Definire i luoghi dei seggi elettorali con l'attribuzione dei relativi elettori.
16. Predisporre il modello della scheda elettorale e la successiva stampa da parte dell'azienda.
17. Distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
18. Predisporre l'elenco dei votanti per ciascun seggio.
19. Nominare i presidenti di seggio e gli scrutatori.
20. Organizzare e gestire le operazioni di scrutinio.
21. Raccogliere i dati parziali di ciascun seggio e farne il riepilogo generale.
22. Verificare il raggiungimento del quorum prima di procedere all'apertura delle urne.

23. Redigere e sottoscrivere i verbali delle operazioni elettorali.
24. Assegnare i seggi e proclamare gli eletti dandone comunicazione ai dipendenti, all'azienda ed alle rispettive organizzazioni sindacali.
25. Affiggere per 5 giorni i risultati elettorali.
26. Decorso 5 giorni dall'affissione, se non vi sono ricorsi, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione ne dà atto nel verbale finale definitivo.
27. Se vengono presentati ricorsi entro i 5 giorni di affissione dei risultati, li esamina entro 48 ore inserendo l'esito nel verbale. Copia del verbale definitivo e dei verbali di seggio sono trasmessi all'azienda e alle organizzazioni sindacali entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali.
28. L'azienda invierà il verbale conclusivo, comprensivo della copia della scheda elettorale, all'ARAN entro 5 giorni dalla consegna. La Commissione elettorale deve verificare che l'azienda abbia ottemperato a tale compito.
29. Eventuali errori materiali contenuti nel verbale trasmesso all'ARAN dovranno essere rettificati e sottoscritti dal Presidente e dai componenti la Commissione Elettorale.
30. Sigillare e conservare per almeno 3 mesi in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali).
31. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro 10 giorni presso il Comitato dei Garanti.

Consigli pratici

1. E' bene riempire il più possibile le liste che presenteremo con candidati che rappresentino la maggior parte dei Dipartimenti Universitari e delle Unità Operative dell'azienda. In questo modo i colleghi sono più stimolati a recarsi al voto per votare il loro collega di lavoro. Per il numero massimo di candidati da presentare vedi la tabella apposta.
2. Prevedere di raccogliere sempre un numero di firme superiore al minimo richiesto (vedi tabella apposta) perchè capita spesso che alcune firme vengano invalidate perchè presenti in più di una lista oppure perchè il firmatario non risulta essere dipendente dell'azienda. (fa fede l'elenco dati dell'elettorale attivo da richiedere per tempo all'Ateneo)
3. E' sempre bene che vi sia un componente del CSA della Cisal Università all'interno della Commissione elettorale che spinga affinché gli orari di apertura dei seggi siano compatibili con quelli dei cambi turno. Quindi si deve consentire ai colleghi del turno smontante notte di poter votare senza attendere troppo l'apertura del seggio, così come la possibilità per i colleghi che smontano dal turno pomeridiano di poter trovare il seggio aperto per votare dopo lo smonto turno. Bisogna insistere che gli orari di apertura dei seggi non discriminino i turnisti rispetto ai giornalieri.
4. Per i motivi di cui al precedente punto 3, il seggio dovrebbe essere aperto anche più di 12 ore (per es. dalle 7 alle 22,30) e quindi necessitare di 2 scrutatori per ogni lista, uno per il primo turno ed uno per il secondo turno.
5. Ogni seggio elettorale deve avere un presidente, nominato dalla Commissione elettorale, e uno scrutatore per ogni lista. Quest'ultimo requisito non è indispensabile ma fortemente consigliato. I colleghi che faranno gli scrutatori avranno diritto a 5 giorni di permesso retribuito (oltre ai tre giorni delle votazioni, il giorno precedente e quello successivo dedicato allo spoglio).
6. I seggi elettorali devono essere ubicati in locali che possano essere chiusi e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio. Impedire lo svolgimento delle votazioni "volanti" con l'urna che si sposta nei vari uffici, nei corridoi, a meno che non si abbia la certezza che vi sia sempre presente uno scrutatore designato dal nostro sindacato.
7. Essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni.
8. L'urna deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura. Sigillare tutte le eventuali aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l'urna e fissare l'urna al tavolo. Tra la chiusura del seggio e la riapertura e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve individuare un funzionario per tale compito e ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato.
9. Le schede elettorali sono fornite dall'Ateneo/azienda e occorre controllare che non siano alterate. E' bene che almeno uno dei 3 scrutatori che validano la scheda, utilizzi una penna colorata, per impedire che si possano fare fotocopie spacciandole per schede valide.
10. durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone, si allontanino gli estranei e si evitino momenti di confusione. Gli elettori debbono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto. Controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corri-spondano alle schede votate (importante contare le schede rimaste).

11. Durante lo scrutinio, accertarsi che il numero dei votanti (risulta dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto. Accertarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto. Lo scrutatore del CSA della Cisal Università deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l'apertura delle stesse. **Alla fine dello spoglio pretendere una copia del verbale dal Presidente.**

12. **A differenza dalle elezioni politiche, nei giorni delle votazioni non è preclusa la propaganda elettorale, purchè sia fatta lontana dal seggio elettorale. Quindi è possibile distribuire i volantini all'ingresso dell'Ateneo /Azienda, ai cambi turno e fare propaganda negli uffici e nei reparti.**

13. **Convincere gli iscritti a portarsi al voto il collega anche se non è iscritto al CSA della Cisal Università!**

Numero di firme necessarie per presentare la lista

Amministrazioni Pubbliche

2%

Amministrazioni fino a 2.000 dipendenti

**1%
max 200**

Amministrazioni oltre i 2.000 dipendenti



C.S.A. della C.I.S.A.L. Università
(Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università)

Segreteria di Ateneo di _____

Al Direttore Generale/Amministrativo

Oggetto: richiesta dati per elezioni RSU

La presente nota per comunicare che la scrivente organizzazione sindacale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, parteciperà alle elezioni RSU 2012.

Al fine di adempiere alle incombenze formali, ma soprattutto per gli aspetti organizzativi, chiediamo di fornirci i dati aggiornati di seguito riportati:

- 1) Numero dei dipendenti del comparto assunti a tempo indeterminato e determinato
- 2) Elenco dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato e determinato suddivisi per categoria, posizione economica, profilo professionale, struttura e unità operativa.
- 3) Numero di dipendenti del Comparto distinto per le varie OO.SS. presenti nell'Ateneo al 31.12.2011.

E' richiesto l'invio dei dati in formato Excel al seguente indirizzo email:

RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti.

_____ li _____

Il/la rappresentante CSA della Cisl Università

Elenco n..... dei sottoscrittori della seguente lista CSA della Cisa Università per l'Ateneo/Azienda di n.° candidati, dipendenti del medesimo Ateneo/Azienda, nelle persone e nell'ordine seguenti:

	<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>MATR.</i>	<i>QUALIFICA</i>	<i>Ufficio/Unità Operativa</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



FIRME DEI DIPENDENTI SOTTOSCRITTORI

	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>DATA DI NASCITA</i>	<i>FIRMA</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

Il Sottoscritto **Presentatore della lista** garantisce che le firme sono state apposte dai lavoratori indicati ed identificati con un documento di riconoscimento.
 (totale dei sottoscrittori n..... in lettere)

Cognome e Nome	Data di nascita	Firma	Documento di identificazione

Autenticazione di firma del presentatore della lista

Il sottoscritto, funzionario delegato e/o responsabile del personale, attesta che il presentatore della lista sopra descritto e da me identificato con un documento segnato a margine, ha sottoscritto in mia presenza.

_____ li _____

 (timbro, firma per esteso e qualifica di chi procede all'autentica di firma)



C.S.A. della C.I.S.A.L. Università
 (Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università)

Segreteria Provinciale e/o di Ateneo di

All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ateneo

.....

Alla Commissione Elettorale RSU

.....

Oggetto: Presentazione documentazione Elezioni RSU 2012

Con riferimento alle Elezioni RSU 2012, unitamente alla presente si allega:

- ✓ N° tabulati firme sottoscrittori della lista dei candidati alla elezione RSU
 Denominata C.S.A. della Cisl Università per un totale di n° firme
- ✓ Il Logo C.S.A. della Cisl Università

Il Rappresentante di lista

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/ain qualità di
 attesto che il/la Sig./ra presentatore/trice
 della lista C.S.A. della Cisl Università, nat_ a il identificat_ con
 documento carta di Identità n° rilasciato da
 il ha apposto la firma in mia presenza.

Luogo Data

Timbro e Firma Amministrazione



C.S.A. della C.I.S.A.L. Università
 (Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università)

Segreteria Provinciale e/o di Ateneo di

All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ateneo

.....

Alla Commissione Elettorale RSU

.....

Oggetto: Accettazione a nomina di membro della Commissione Elettorale e rinuncia alla candidatura.

Il sottoscritto dipendente dell'Ateneo/Azienda, è stato nominato a membro della Commissione Elettorale rappresentante del C.S.A. della Cisl Università,

DICHIARA

di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni RSU.

Firma

.....

Per Ricevuta

Firma

Data.....



C.S.A. della C.I.S.A.L. Università
 (Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università)

Segreteria Provinciale e/o di Ateneo di

Alla Commissione Elettorale RSU

Ateneo/Azienda

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA PER LE ELEZIONI RSU

Il/la sottoscritto _____
 nato/a il _____ a _____
 dipendente dell'Ateneo / Azienda _____
 con profilo di _____
 in servizio presso il Dipartimento _____
 ufficio _____
 Unità operativa di: _____

DICHIARA

di accettare la candidatura per la lista denominata CSA della Cisl Università per le elezioni delle RSU previste per i giorni 5-6-7 marzo 2012.

_____ li _____

In fede

Firma

.....



C.S.A. della C.I.S.A.L. Università
 (Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università)

Segreteria Provinciale e/o di Ateneo di

Alla Commissione Elettorale RSU

Ateneo/Azienda

Oggetto: Nomina Scrutatori per le Elezioni RSU 2012

Con la presente si comunicano i nominativi degli scrutatori per le Elezioni delle RSU.

	COGNOME	NOME	MATRICOLA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

..... li

Il/ la rappresentante CSA della Cisl Università

Firma

.....



C.S.A. della C.I.S.A.L. Università
 (Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università)

Segreteria Provinciale e/o di Ateneo di

Al Presidente della Commissione Elettorale RSU
 Ateneo/Azienda

Oggetto: Ricorso

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, in quanto interessata avendo presentato la lista elettorale denominata C.S.A. della Cisl Università, presenta formale ricorso per i seguenti motivi:

Chiede, pertanto, ai sensi del 3 comma dello stesso art. 18, che la Commissione elettorale si pronunci in merito entro 48 ore dal ricevimento della presente.

..... li

Il presentatore di lista CSA della Cisl Università

Firma

.....



C.S.A. della C.I.S.A.L. Università
 (Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisal Università)

Segreteria Provinciale e/o di Ateneo di

Al Presidente del Comitato dei Garanti
 Direzione Provinciale del Lavoro
 di _____

Oggetto: Ricorso

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, in quanto interessata avendo presentato la lista elettorale denominata CSA della Cisal Università presso l'Ateneo /Azienda, e a seguito di ricorso con esito negativo presso la locale Commissione elettorale (che si allega in copia), presenta formale ricorso per i seguenti motivi:

Chiede, pertanto, ai sensi del 3 comma dello stesso art. 19, che il Comitato dei Garanti si pronunci in merito entro 10 giornidal ricevimento della presente.

Comunica, altresì, che il membro del Comitato dei Garanti in propria rappresentanza è il/la Sig./ra, con recapito CSA della Cisal Università presso

.....
 Via N. CAP

.....
 Località (.....)

Luogo....., data

Il presentatore di lista CSA della Cisal Università

Firma

.....

Rilevazione delle deleghe al 31 dicembre 2011

ARAN - CIRCOLARE 3/2011 – Nota 23 novembre 2011 prot. 24328

Oggetto: Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2011.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è stata predisposta un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un applicativo denominato "DELEGHE SINDACALI". Sarà possibile accedere all'applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2012.

Numero e qualifica dei dipendenti. Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) al 31 dicembre 2011. Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del comparto, nonché l'articolazione specificata per categoria di dipendenti. Deve essere mantenuta la suddivisione tra "tempo indeterminato" e "tempo determinato" ed anche in questo caso non si può effettuare alcuna generica sommatoria, in quanto, ai fini della determinazione della rappresentatività, viene utilizzato, di norma, solo il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

Denominazione dell'Organizzazione Sindacale. Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono esclusivamente le OO.SS. di categoria. Nell'applicativo "DELEGHE SINDACALI" sarà già presente la sigla CSA della Cisl Università che potrà essere selezionata dal menù a tendina.

Il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede che le modalità di rilevazione garantiscano la riservatezza delle informazioni. Devono essere, quindi, compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a cui sono state rilasciate deleghe per la trattenuta sulla retribuzione. Si ribadisce che ai sensi dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, in caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale, che deve essere avvenuta entro il 31.12.2011.

Numero deleghe al 31 dicembre 2011. La rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011, in quanto solo a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2011, incluse, pertanto, le cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate nel dicembre 2011, di fatto erano già attive a tale ultima data.

L'entità del contributo sindacale deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo sindacale sia versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità.

Deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali. A titolo esemplificativo: si sta compilando la scheda del sindacato X; dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in suo favore (ad esempio n. 10) va specificato se i medesimi 10 dipendenti abbiano rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2011), deleghe anche in favore di altre e diverse organizzazioni sindacali. In caso affermativo va indicato il numero delle deleghe espresse in favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n.... in favore del sindacato Y, n.... in favore del sindacato Z e così di seguito). In sostanza ciò consente di rilevare che tra i 10 dipendenti iscritti al sindacato X alcuni o tutti sono contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati. Deve essere fatta attenzione che nelle schede dei sindacati Y e Z si trovi, a sua volta, il corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X.

Firma del rappresentante sindacale. Al fine di garantire un'adeguata informazione l'applicativo consentirà di generare un report in formato PDF per ogni organizzazione sindacale, contenente i dati inseriti nel procedimento. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del d.lgs. 165/2001 i dati devono essere controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa. Pertanto, ogni report dovrà essere stampato e controfirmato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce. Per rappresentante sindacale si intende il dirigente sindacale (di ateneo/aziendale - di zona - comunale - territoriale - provinciale - nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un componente della RSU o un dipendente appositamente delegati per iscritto (in questi ultimi due casi il delegante è l'organizzazione sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).

Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale. Ove la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza. In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede devono essere ugualmente completate indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda. Al fine di garantire un'adeguata informazione il report, contenente i dati inseriti nel procedimento, deve essere inviato all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato va inviato esclusivamente il report di propria pertinenza, vale a dire quello intestato all'organizzazione destinataria e non anche quelli intestati alle altre organizzazioni. La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata nell'apposito riquadro.

Conservazione degli atti. Poiché la rilevazione delle deleghe avverrà in via telematica, nessun documento cartaceo dovrà essere trasmesso all'ARAN. Tuttavia, si richiama l'attenzione sul fatto che l'amministrazione dovrà conservare per almeno 10 anni tutti i report sottoscritti dalle organizzazioni sindacali (ovvero riportanti la motivazione della mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi al singolo sindacato.

Accordo Quadro del 7 agosto 1998

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il....., nel testo è indicato come "CCNL quadro del.....")

PARTE PRIMA - Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie

Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo

di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

- a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
- b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
- c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
- d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

Art. 3 Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .

Art. 4 Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :

- a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

Art. 5 Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti: a) diritto ai permessi retribuiti ; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del; c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ; d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

Art. 6 Diritti, permessi, liberta' sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il.....
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
 - a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
 - b) diritto ai permessi retribuiti ;
 - c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del ...
 - d) diritto ai permessi non retribuiti;
 - e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
 - f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

Art. 8 Decisioni

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

Art. 9 Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Art. 10 Clausola di salvaguardia

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

Art. 11 Norma transitoria

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

Art.12 Adempimenti dell'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.

3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

Art 13 Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA - Regolamento per la Disciplina dell'elezione della RSU

Art.1 Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno

comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

Art. 2 Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

1 ART. 1: (Clausola di interpretazione autentica)

1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.

2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo²

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato."

Art. 4 Presentazione delle liste

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

2 *Articolo così modificato dall'Accordo Quadro integrativo del 24.7.2007*

Art. 5 Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

Art. 6 Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 Scrutatori

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

Art. 8 Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 9 Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 10 Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati

della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 11. Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 12 Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Art. 13 Attrezzatura del seggio elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 14 Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 15 Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 16 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi,

procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

Art. 17 Attribuzione dei seggi (tabella esemplificativa a pag. 32)

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

Art. 18 Ricorsi alla commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.

3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

Art. 19 Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.

2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.

3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 20 Comunicazione della nomina dei componenti della rsu

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.

2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

Riparto e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente **TABELLA**:

- a) **tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;**
- b) **altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);**
- c) **altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.**

Nei comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante.

Diversamente, nei **comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità**, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.

Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 28 giugno 2007).

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati). A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

- 1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: *il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$*

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117 In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

NB. Ulteriori precisazioni circa la modalità di voto:

1) Se si appone la croce sul logo CSA della Cisal Università, più la/le preferenze al/ai candidato/i (cognome e nome):

VOTO VALIDO

2) Mancanza della croce sul logo CSA della Cisal Università ma si scrive la preferenza al/ai candidati (cognome e nome):

VOTO VALIDO ANCHE PER LA LISTA;

3) Se si appone la croce sul logo CSA della Cisal Università e la preferenza ad un candidato di altra lista:
E' VALIDO SOLO IL VOTO DI LISTA

4) Mancanza della croce sul logo CSA della Cisal Università e preferenza ad un candidato di altra lista:
SCHEDA NULLA;

5) La croce sul logo CSA della Cisal Università ma nel caso in cui vi fossero cognomi uguali è non viene riportato anche il nome del candidato:

E' VALIDO SOLO IL VOTO DI LISTA

TABELLA (art.17 del Regolamento a pag. 28)

Esempio di elezioni in amministrazione con 1260 dipendenti

Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 del Regolamento

2 % di 1260 → 26

Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento

metà più uno degli aventi diritto (1260 / 2 + 1) → 630

Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del Regolamento

Dipendenti		
da	a	seggi
0	200	9
201	500	3
501	800	3
801	1100	3
1101	1260	3
Totale		21

Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio
Numero votanti / seggi da assegnare 1260/21= QUORUM 59

Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

Lista	Voti	Quorum	Seggi	Resti	Seggi	TOTALE
A	450	59	7	37	1	8
B	290	59	4	54	1	5
C	380	59	6	26	0	6
D	140	59	2	22	0	2
TOTALE	1.260		19		21	21